

Regolamento per l'affidamento in subconcessione di Chioschi in area portuale

(Approvato con Determinazione dell' Amministratore Unico in data 07/02/2019 e parzialmente modificato con Determinazione dell' Amministratore Unico in data 07/03/2019)

1. Oggetto del regolamento
2. Soggetti ammessi
3. Domanda di assegnazione in subconcessione
4. Criteri e modalità di assegnazione dei chioschi
5. Durata della subconcessione
6. Importo canone e modalità di pagamento – Cauzione - Polizza
7. Attuazione del regolamento
8. Utilizzo delle aree confinanti il chiosco
9. Costi per utenze e manutenzioni
10. Sicurezza
11. Decadenza dalla subconcessione
12. Tutela della privacy
13. Applicazione del regolamento

1. Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione in subconcessione dei chioschi (cabine mobili) di proprietà di Silene Multiservizi surl, ubicati in area portuale turistica detenuta in concessione, più precisamente lungo la banchina di ponente nel porto turistico di Santa Teresa Gallura.

2. Soggetti e attività ammessi

Sono ammessi a presentare richiesta di assegnazione dei chioschi tutti gli operatori economici, sia persone fisiche che giuridiche, queste ultime anche ancora da costituirsi, associazioni, che intendano individuare una unità locale finalizzata a promuovere la propria attività nel porto turistico.

I requisiti minimi richiesti sono quelli previsti per la specifica attività esercitata, quali a titolo indicativo, ma non esaustivo, iscrizione presso il Registro Impresa della CCIAA, autorizzazione comunale, regolarità contributiva etc., e comunque tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, sono esclusi i soggetti che siano in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali o altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione di attività.

La Silene Multiservizi esclude, altresì, i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano in corso o abbiano avuto delle controversie, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nei confronti del Comune di Santa Teresa Gallura e della medesima Silene Multiservizi Surl o che siano comunque debitori di somme o di prestazioni nei confronti degli stessi, nonché le persone giuridiche e le associazioni di cui facciano parte – in qualità di soci o associati, direttamente o con l'intermediazione di altre persone giuridiche, e/o Amministratori e/o con qualsiasi altra carica sociale - persone fisiche che abbiano in corso o abbiano avuto delle controversie, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nei confronti del Comune di Santa Teresa Gallura e della Silene Multiservizi Surl, o che siano comunque debitori di somme o di prestazioni nei confronti degli stessi soggetti.

Le attività ammesse a presentare richiesta sono quelle di promozione di beni, servizi e attività di promozione del territorio, purché non concorrenziali ai servizi promossi ed offerti direttamente dalla Silene Multiservizi surl, e prevalentemente collegate agli utenti del porto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: noleggio gommoni, diving, pesca sportiva, noleggio auto e atri

mezzi di locomozione, centro ordini e ritiro approvvigionamento cambusa, visite guidate nel territorio etc.

Fatto salvo il punto di ordine e ritiro approvvigionamenti cambusa per gli utenti del porto, sono esplicitamente escluse, per ragioni di sicurezza ed igiene, le attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande in loco.

3. Domanda di concessione in subconcessione

La domanda di partecipazione per l'assegnazione in subconcessione del chiosco deve essere presentata dall'operatore economico alla Silene Multiservizi surl sull'apposito modello messo a disposizione dalla stessa società, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente allegando fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e certificazione di iscrizione CCIAA, nei tempi e nelle modalità che saranno rese note nell'avviso pubblico.

Con la firma apposta sulla domanda di partecipazione il richiedente accetta implicitamente ed integralmente quanto previsto dal presente regolamento, impegnandosi in modo vincolante alla sottoscrizione del contratto di subconcessione e dell'allegato capitolato d'oneri in caso di positiva aggiudicazione.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di subconcessione a seguito di aggiudicazione del chiosco, Silene Multiservizi Surl procederà ad incamerare la cauzione versata contestualmente alla presentazione dell'istanza di subconcessione. L'ammontare della cauzione non potrà risultare inferiore ad euro 200,00=, da corrispondersi tramite bonifico bancario intestato alla Silene Multiservizi, codice **IBAN IT60E0101585050000070449102**.

4. Criteri e modalità di assegnazione dei chioschi

La graduatoria valida per l'assegnazione dei chioschi è di esclusiva competenza della Silene Multiservizi surl e sarà redatta sulla base dei seguenti criteri, tutti egualmente importanti e perciò indicati senza alcun ordine di preferenza tra i medesimi:

- ✓ ordine di arrivo delle domande;
- ✓ attinenza dei beni/servizi/attività promossi agli utenti del porto;
- ✓ differenziazione dei beni/servizi/attività promossi tra i chioschi disponibili.

Il numero dei chioschi disponibili è fin da ora fissato in n. 10.

Ogni operatore economico può concorrere per un solo chiosco.

In caso di richieste da parte di titolari dei quattro posti barca da noleggio, individuati nel piano degli ormeggi, avranno la possibilità di avere assegnati i chioschi in posizione adiacente. L'individuazione dei chioschi da assegnare a ciascun aggiudicatario sarà operata dalla Silene Multiservizi Surl a proprio insindacabile giudizio.

5. Durata della Subconcessione

La subconcessione ha durata massima annuale, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, senza possibilità di tacito rinnovo.

La subconcessione potrà essere rinnovata previa nuova richiesta da inoltrarsi nelle stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per la prosecuzione.

Agli operatori è richiesto l'esercizio dell'attività per un periodo che garantisca la copertura dell'intera stagione, indicativamente dal 15/04 al 15/10.

6. Importo canone e modalità di pagamento – Cauzione – Polizza

Il pagamento del canone annuale, pari ad euro 2.000,00= (duemila/00) oltre IVA, se dovuta, dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario, di cui le coordinate verranno rese note nel contratto di subconcessione, nei termini seguenti:

- 50%, pari ad euro 1.000,00= (mille/00) oltre IVA, se dovuta, contestualmente alla firma del contratto in oggetto;
- 50% pari ad euro 1.000,00= (mille/00) oltre IVA, se dovuta, entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di riferimento del contratto.

All'atto della presentazione della domanda di subconcessione l'istante sarà tenuto a versare alla Silene Multiservizi surl, secondo le modalità indicate all'art. 3 ed a pena irricevibilità della domanda stessa, una cauzione di euro 200,00=, che sarà restituita in caso di mancata aggiudicazione della subconcessione ovvero al termine del rapporto subconcessorio, a condizione che non siano presenti, all'atto della riconsegna del chiosco, danni, di non perfetto stato di conservazione del chiosco, ovvero deperimenti più gravi rispetto a quello ordinario conseguente al decorrere del tempo.

La cauzione sarà incamerata a titolo definitivo dalla Silene Multiservizi Surl nel caso di decadenza dalla subconcessione.

La cauzione non è produttiva di interessi.

Contestualmente alla stipula dell'atto di subconcessione l'assegnatario dovrà consegnare a Silene Multiservizi Surl una polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a terzi (persone o cose) per un massimale minimo di euro 500.000,00=

7. Attuazione del Regolamento

L'attuazione del presente Regolamento è demandata al Direttore Generale .

8. Utilizzo delle aree confinanti il chiosco

L'operatore economico cui è assegnato in subconcessione il chiosco, è tenuto al rispetto, pulizia e decoro dell'area circostante il proprio chiosco; è vietato l'utilizzo degli spazi comuni per fini pubblicitari. Per la pubblicità è previsto apposito spazio fronte/retro in cima al chiosco, e la stessa può essere rappresentativa solamente dell'attività esercitata dall'operatore economico beneficiario dell'atto di subconcessione.

9. Costi per utenze e manutenzioni

Sono a carico dell'operatore economico i costi per l'allaccio e l'utilizzo delle utenze, comprese quelle energetiche. L'operatore economico che richieda di fruire delle utenze del porto dovrà dotarsi a sue spese di apposito misuratore; il pagamento dei consumi avverrà mensilmente dietro presentazione di apposita fattura. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico dell'operatore economico, ma la loro esecuzione deve essere preventivamente autorizzata dalla Silene Multiservizi surl.

10. Sicurezza

Gli operatori economici sono responsabili, all'interno dei loro chioschi, dell'osservanza della normativa in materia di sicurezza; prima dell'avvio dell'attività gli operatori economici dovranno consegnare alla Silene Multiservizi il Documento di Valutazione dei Rischi e, conseguentemente, elaborato il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze come da previsioni normative di cui al DLgs 81/2008 e ss.mm.ii.

11. Decadenza dalla Subconcessione

In caso di violazione alle disposizioni del presente Regolamento è data insindacabile facoltà a Silene Multiservizi surl di dichiarare, in qualunque momento, la decadenza del subconcessionario dalla subconcessione senza che alcuna somma debba essere corrisposta a titolo di indennizzo, né a qualsivoglia altro titolo all'operatore economico decaduto.

12. Tutela della privacy

Ai fini della privacy, i dati degli operatori economici sono trattati ai fini amministrativi e fiscali conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.

13. Applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Organo Amministrativo di Silene Multiservizi surl.